

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 223/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Mo. in persona del liquidatore ha presentato all'Agenzia delle Entrate in data 21/12/2010 **un'istanza di discarico delle somme iscritte a ruolo** precisando che in data 03/12/2010 aveva provveduto a versare in forza del concordato preventivo le seguenti somme:

- € 78.166,78 tributo 1 0101 86 - Iva -
- € 280,46 tributo 0 0803 93
- € 257,17 tributo 0 0803 93
- € 279,53 tributo 0 0803 95

Precisava che i pagamenti erano stati effettuati il 25/10/2010 con l'intento di addivenire alla definizione dei tributi iscritti ante 1997 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis del D.L. 328/97, modificato dall'art. 20 lett. b) legge 28/1999. Allegava copia delle quietanze di pagamento rilasciate da Equitalia Nomos, copia lettera di Equitalia del 17/12/2010 e copia del piano di riparto parziale del 22/10/2010.

L'Ufficio trasmetteva l'istanza alla **Direzione regionale, la quale precisava che il contribuente non poteva avvalersi dell'agevolazione ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 cit., in quanto il pagamento delle imposte era avvenuto oltre il termine dei 30 giorni dalla chiusura della liquidazione.** Ciò anche considerando che anche dal piano di riparto del 22/10/2010 il liquidatore procedente aveva precisato che il pagamento era stato effettuato quando la procedura liquidatoria si era conclusa da anni.

Faceva seguito la comunicazione di diniego con atto 25/01/2011 avverso il quale la società ricorreva sulla base delle seguenti eccezioni:

1) l'atto di diniego è errato in quanto l'art. 6 bis, con l'espressione "liquidazione dell'attivo" fa riferimento anche **all'attività volta alla riscossione dei crediti, attività che non era ancora conclusa;**

2) nel marzo 1999, quando è entrato in vigore l'art. 6 bis i liquidatori avevano già venduto i beni da quasi due anni. Il G.E., preso atto dell'accezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, aveva dato termine sino al 31/10/1998 per radicare i giudizi di accertamento negativi. Tali cause si concludevano il 27/01/2006 e successivamente il Tribunale di Mantova revocava il fallimento. Il Mo. ha proceduto al pagamento dei tributi nel dicembre 2010, allorché la liquidazione dell'attivo era ancora in corso; per cui, l'interpretazione dell'Ag. En. violerebbe l'art. 3 della Cost.;

3) nel merito eccepisce che l'importo di cui si chiede il discarico non è di € 207.590,42, ma di € 309.243,63.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto di diniego, con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti interpretano diversamente l'art. 20 com. 1° lett. b) della l. n. 28/1999, che è stato inserito come art. 6 bis lett. b-bis nel d.l. n. 328/1997 (conv. nella l. n. 410/1997) e che esclude per le procedure concorsuali l'aggravio delle sanzioni e degli interessi "purché l'imposta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giornidecorrenti dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'art. 160, secondo comma, n. 2) del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267".

Il ricorrente sostiene infatti che l'espressione la "liquidazione dell'attivo", racchiusa nella norma, è riferibile non solo all'attività diretta alla trasformazione in denaro di beni mobili e immobili oggetto della cessione concordataria, ma anche all'attività volta alla riscossione dei crediti dell'imprenditore, e tale suo assunto viene recisamente contestato dalla resistente, che lo dichiara "destituito di fondamento" e viziato da una palese "distorsione del dettato normativo", rientrando fra le disposizioni di carattere speciale, insuscettive di interpretazione analogica.

Ora la tesi del Mo. appare conforme ad una piana lettura dell'art. 6 bis d.l. cit., basata sull'attribuzione ai termini in esso usati dei significati propri di ciascuno, anziché sullo stravolgimento o sulla forzatura di detti significati, per cui si traduce in un'interpretazione non analogica e neppure estensiva della norma in predicato.

La "liquidazione" si sostanzia invero in un'attività economica diretta non solo alla "monetizzazione" dei beni (intesi come entità materiali), ma anche alla trasformazione dei crediti in disponibilità monetarie, mediante operazioni che non consistono necessariamente nella loro riscossione, potendo trattarsi di cessioni dei crediti a terzi verso un corrispettivo (come avviene anche nel campo tributario per le cessioni dei crediti I.V.A.) e cioè di alienazioni rientranti nella previsione dell'art. 1470 c.c., che qualifica la vendita come trasferimento di una cosa o **di un altro diritto**.

A sua volta la nozione di "attivo", elaborata dalle discipline contabili e recepita a livello normativo, include nel proprio ambito oltre alla proprietà od altri diritti reali su cose materiali od immateriali, anche i crediti, come evidenziato nella elencazione delle attività patrimoniali, contenuta nell'art. 2424 c.c., richiamato per le imprese in genere dall'art. 2217 com. 2° c.c. ed utilizzabile anche ai fini della quantificazione degli oneri tributari.

Né la limitazione, ai soli beni, dell'oggetto della liquidazione concordataria è desumibile dall'art. 160 com. 2° n. 2 legge fallimentare, recante l'espressione "concordato con cessione di beni", sia perché l'art. 813 c.c. - avente una portata di carattere generale, estensibile alla materia fiscale (v. Cass. 14.7.1989 n. 3298)- è del seguente tenore "salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno ad oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a **tutti gli altri diritti** sia comunque perché nessun dubbio è mai stato affacciato in giurisprudenza e in dottrina sulla riconducibilità dei crediti tra i "beni" offerti in cessione ai creditori ed assoggettabili all'attività liquidatoria.

Va conseguentemente accolta la domanda del Mo., che non è tenuto a dimostrare anche i fatti non contestati dalla controparte (e in particolare l'esistenza attuale di propri crediti rimasti impagati) e può quindi invocare al riguardo la giurisprudenza formatasi nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore in data 30.4.1995 della legge n. 353/1990 (v. Cass. 18.5.2011 n. 10860 - Cass. 5.3.2009 n. 5356 - Cass. 15.11.2007 n. 23638) e seguita anche dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte, che si è così espressa nelle sentenze 24.1.2007 n. 1540 e 31.3.2010 n. 7827 "Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili- è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il corollario del dovere del giudice di ritenere non abbinabili di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di probità e lealtà previsto dall'art. 88 c.p.c., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a

circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia, che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 cost. ".

Conseguentemente, per le motivazioni di cui sopra il ricorso va accolto.

Data la complessità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.